

CONSIGLIO DI STATO

I Sezione, 4 febbraio 2004, n. 5482.

Concernente l'inammissibilità del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei confronti di atti relativi alle operazioni elettorali.

Diritto - Il ricorso straordinario proposto dal sig. ... è inammissibile.

Ed infatti, secondo un indirizzo da tempo consolidatosi (Cons. Stato, I Sez., 31 luglio 1981 n. 895; 4 novembre 1998 n. 839/94), la L. 23 dicembre 1996 n. 1147, ha posto, in tema di contenzioso elettorale amministrativo, il principio generale secondo cui le controversie in materia di operazioni elettorali, concernendo situazioni soggettive aventi natura di interesse legittimo, sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, che conosce dalle medesime per il tramite di un processo accelerato che si snoda attraverso una particolare sequenza procedimentale. Tale indicazione è stata confermata dall'art. 6 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034, che ha attribuito ai Tribunali amministrativi regionali le controversie sulle operazioni; elettorali per il rinnovo dei Consigli comunali, provinciali e regionali, mantenendo la previsione, per le medesime, di uno speciale procedimento giurisdizionale.

Non può, quindi, trovare applicazione il principio della alternatività con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per la peculiarità stessa del giudizio approntato, in materia, dalla legge. La scelta di politica legislativa è, infatti, quella di predisporre un processo caratterizzato da una particolare celerità, allo scopo di eliminare in tempi ristretti e rigorosi ogni incertezza sulla regolarità delle elezioni. È infatti previsto un termine breve per la proposizione del ricorso giurisdizionale (trenta giorni dalla proclamazione degli eletti); la fissazione dell'udienza di discussione deve avvenire in via di urgenza; il contraddittorio deve svilupparsi entro termini brevi e perentori; termini brevi sono fissati per la formazione del dispositivo e per la stesura della decisione; termini abbreviati sono previsti per il giudizio di appello.

Risulta pertanto evidente l'impossibilità di far luogo all'impugnazione delle operazioni elettorali con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dal momento che, attraverso di esso ed il lungo termine previsto per la relativa proposizione, potrebbe essere vanificata l'esigenza di particolare celerità che il Legislatore ha inteso percorrere.

Deve, infine, essere ricordato che, nella materia in questione, è riconosciuta al giudice amministrativo una giurisdizione di merito, potendo egli, se del caso, correggere i risultati elettorali. Al contrario, nessun sindacato di merito è previsto in sede di ricorso straordinario, essendo possibile, con il predetto strumento, soltanto un annullamento per motivi di legittimità.

Si deve pertanto ritenere, conclusivamente, che nelle materie delle operazioni elettorali non sia possibile il ricorso alla tutela straordinaria, trovando il ricorso straordinario, malgrado la sua configurazione come rimedio generale, un limite obiettivo nell'esistenza di una tutela giurisdizionale organizzata secondo regole speciali. L'esistenza di un regime peculiare è, infatti, segno della volontà del Legislatore di assicurare la tutela soltanto nella sede giurisdizionale, ed in conformità alle norme appositamente predisposte.